



Comune di Ravenna

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Consigli Territoriali

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 131/2021 del 3 agosto 2021**

modificato con delibere del Consiglio Comunale
n. 5/2022 del 18 gennaio 2022 e n. 7/2025 del 28 gennaio 2025



COMUNE DI RAVENNA

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI

CONSIGLI TERRITORIALI

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI, RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO

COMUNALE, SCOPI E ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 1 - Istituzione dei Consigli e ripartizione del territorio comunale
- Art. 2 - Natura e scopi
- Art. 3 - Organismi dei consigli territoriali

TITOLO II

IL CONSIGLIO TERRITORIALE

- Art. 4 - Composizione e durata in carica
- Art. 5 - Elettori ed eleggibili
- Art. 6 - Responsabile del procedimento elettorale
- Art. 7 – Incandidabilità e incompatibilità
- Art. 8 - Convocazione comizi
- Art. 9 - Durata e sede delle operazioni di voto
- Art. 10 - Liste candidati
- Art. 11 - Presentazione liste e allegati
- Art. 12 - Modalità per la raccolta e per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori
- Art. 13 - Schede per la votazione
- Art. 14 - Rappresentanti di lista
- Art. 15 - Espressione del voto
- Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione del Consiglio Territoriale
- Art. 17 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine all'esame delle liste
- Art. 18 - Rinvio delle elezioni
- Art. 19 - Ufficio elettorale di seggio
- Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e risultato della votazione
- Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla proclamazione degli eletti
- Art. 22 - Manifesto proclamazione eletti
- Art. 23 - Ricorsi sulla procedura elettorale
- Art. 24 - Esenzione dall'imposta di bollo
- Art. 25 - Insediamento e convalida
- Art. 26 - Scioglimento del Consiglio Territoriale
- Art. 27 - Sostituzione del Consigliere
- Art. 28 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

TITOLO III

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

- Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio Territoriale
- Art. 30 - Pareri
- Art. 31 - Osservazioni
- Art. 32 - Poteri iniziativa
- Art. 33 - Informazione alla cittadinanza

TITOLO IV
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE – IL VICEPRESIDENTE -
ORGANI DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI SEGRETERIA

- Art. 34 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 35 - Cessazione della carica del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 36 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 37 - Temporanea sostituzione del Presidente
- Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri
- Art. 39 - Collegio dei Presidenti dei Consigli Territoriali
- Art. 40 - Assemblea dei Consigli Territoriali

TITOLO V
ARTICOLAZIONI ED EMANAZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE:
GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO

- Art. 41 - Gruppi e Commissioni di lavoro

TITOLO VI
STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 42 - Informazione, diritti, Comitati Cittadini e volontariato
- Art. 43 - Assemblee Territoriali aperte
- Art. 44 - Istanze.
- Art. 45 - Consultazioni
- Art. 46 - Informazioni e accesso agli atti

TITOLO VII
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLE
AREE TERRITORIALI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA

- Art. 47 - Realizzazione delle attività a favore della partecipazione nelle Aree territoriali
- Art. 48 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli Territoriali
- Art. 49 - Servizio preposto al decentramento
- Art. 50 - Strutture per l'esercizio delle attività

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E RINVIO

- Art. 51 - Norme transitorie e rinvio

TITOLO I
ISTITUZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI, RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE, SCOPI E ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Istituzione dei Consigli e ripartizione del territorio comunale

1. Il Comune di Ravenna, per promuovere la partecipazione e consultazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e alla propria amministrazione, in attuazione dell'art.8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dei principi di cui all'art.2 e del Titolo V dello Statuto, articola il proprio territorio in Aree territoriali in cui insistono i Consigli Territoriali.

Nell'ambito degli indirizzi politici dell'Amministrazione Comunale i Consigli territoriali svolgono le proprie funzioni consultive e propositive, mediante risoluzioni che interessano il territorio di competenza e concorrono ad orientare le scelte politiche, sociali ed amministrative del Comune.

2. Le Aree territoriali decentrate, la cui delimitazione territoriale è indicata nell'allegato "A" del presente regolamento, sono:

Area n. 1	CENTRO URBANO
Area n. 2	RAVENNA SUD
Area n. 3	DARSENA
Area n. 4	SANT'ALBERTO
Area n. 5	MEZZANO
Area n. 6	PIANGIPANE
Area n. 7	RONCALCECI
Area n. 8	SAN PIETRO IN VINCOLI
Area n. 9	CASTIGLIONE
Area n. 10	DEL MARE

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero delle Aree e dei Consigli Territoriali dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare e previo parere obbligatorio dei Consigli Territoriali interessati e del Collegio dei Presidenti.

Art. 2 - Natura e scopi

1. Il Comune di Ravenna nella propria azione amministrativa, rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.

2. Il Comune di Ravenna può stipulare accordi anche con altre istituzioni al fine di favorire relazioni con i Consigli Territoriali.

3. Il Consiglio Territoriale, quale organismo di partecipazione a base territoriale, costituisce il riferimento per i cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell'ambito di Associazioni, di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti. I Consigli territoriali valorizzano e promuovono la partecipazione dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative.

4. Il Consiglio Territoriale, costituito su base volontaria, agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza alle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore delle legittime istanze dei residenti nell'Area cui insiste il Consiglio Territoriale nonché di coloro che nell'area esercitano attività prevalente di lavoro o studio.

5. Il Consiglio Territoriale, allo scopo di valorizzare e promuovere iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale sviluppa tutte le forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di singoli cittadini o comitati comunque aggregati su base territoriale.

Art. 3 – Organismi dei consigli territoriali

1. Sono organismi dei consigli territoriali:

- a) Il Consiglio Territoriale
- b) Il Presidente
- c) Il Collegio dei Presidenti.

TITOLO II IL CONSIGLIO TERRITORIALE

Art. 4 - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Territoriale si compone di un numero minimo di 13, 17, 19 consiglieri in base alla popolazione residente, secondo le seguenti fasce:

- n. 13 consiglieri per le aree territoriali con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- n. 17 consiglieri per le aree territoriali con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- n. 19 consiglieri per le aree territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

2. Il Consiglio Territoriale rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

Art. 5 - Elettori ed eleggibili

1. Sono elettori del Consiglio Territoriale i residenti nell'Area territoriale di pertinenza, italiani e stranieri, che hanno compiuto 16 (sedici) anni e che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune il 15^a giorno antecedente la data del voto.

2. Sono eleggibili al Consiglio Territoriale i seguenti soggetti, purché abbiano compiuto 16 (sedici) anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali del Consiglio Territoriale:

- a) residenti, italiani e stranieri, che risultano iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Ravenna nell'Area territoriale interessata;
- b) i non residenti che, con le modalità previste dal D.P.R 445/2000, dichiarino l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nel Comune di Ravenna nell'Area territoriale di pertinenza o che abbiano risieduto nella medesima per almeno cinque anni.

Art. 6 - Responsabile del procedimento elettorale

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio preposto al Decentramento, con facoltà di delega anche solo per parti del procedimento. Cura la predisposizione di liste cartacee degli elettori - distinte per Consigli Territoriali; sovrintende alla corretta procedura di verifica dell'elettore e di una sua unica espressione di voto. Nell'esercizio di tutte le azioni di competenza può avvalersi del servizio elettorale del Comune di Ravenna, in stretto raccordo e collaborazione con il relativo responsabile.

Art. 7 – Incandidabilità e incompatibilità

1. Sono incandidabili e incompatibili il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali in carica nonché i dipendenti ed i dirigenti, anche a termine, del Comune di Ravenna.

2. E' altresì incandidabile ed incompatibile chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione o coordinamento nel territorio del Comune di Ravenna.

3. Non possono candidarsi all'elezione del Consiglio Territoriale coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste per i Consigli Comunali ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 - Convocazione comizi

1. Il Sindaco fissa la data delle elezioni dei Consigli Territoriali non oltre 6 (sei) mesi dall'elezione del nuovo Consiglio Comunale e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi 45 (quarantacinque) giorni prima di tale data.

Art. 9 - Durata e sede delle operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgeranno nella giornata e nell'orario fissati, presso le sedi degli uffici territoriali decentrati e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico, indicati dal Sindaco.

Art. 10 - Liste candidati

1. Le candidature per l'elezione dei Consigli Territoriali devono essere raggruppate in una o più liste. Le liste non devono avere un numero di candidati inferiore a 5 nei Consigli Territoriali con 13 rappresentanti e non inferiore a 7 nei restanti Consigli Territoriali . Le liste devono rispettare la parità di genere.

2. È ammessa la candidatura esclusivamente per un Consiglio Territoriale.

Art. 11 - Presentazione liste e allegati

1. Le liste devono essere presentate da un rappresentante indicato dai sottoscrittori della lista.

2. Le liste di candidati vanno presentate dai soggetti indicati al comma 1, a pena di decadenza, presso il servizio preposto dalle ore 9,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 25° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni.

3. Con la lista si devono anche presentare:

- i nominativi dei delegati di lista in numero massimo di 2 con indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei medesimi;
- la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53, con la quale il candidato accetta la candidatura per la lista, dichiara di non essere candidato per altre liste, di non aver accettato la candidatura per la stessa lista in altro Consiglio Territoriale e di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento;
- una denominazione di lista;
- un modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato ed a colori. Tale contrassegno va presentato, anche su supporto informatico, in due misure diverse:
 - circoscritto da un cerchio del diametro di circa 10 cm per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati;
 - circoscritto da un cerchio del diametro di circa 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione.

4. Se le liste utilizzano denominazione o simbolo di un gruppo politico presente in Parlamento o nel Consiglio regionale o comunale, devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario provinciale o comunale del gruppo politico, attestante che le medesime sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso e che l'utilizzo della denominazione o del simbolo risultano debitamente autorizzati.

5. Il Responsabile del Procedimento:

- rilascia ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l'ora della presentazione;
- acquisisce d'ufficio la visura anagrafica di iscrizione nell'anagrafe comunale dei candidati, dei delegati di lista e degli eventuali sottoscrittori;
- rimette tutta la documentazione alla Commissione tecnica tenuta all'esame delle liste di cui all'art.16.

Art. 12 – Modalità per la raccolta e per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori

1. Le liste di candidati, devono essere presentate in almeno 6 aree territoriali.

2. I rappresentanti di ciascuna lista devono presentare la stessa sottoscritta da:

- non meno di 20 e da non più di 50 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- non meno di 40 e da non più di 75 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- non meno di 60 e da non più di 100 elettori del Consiglio Territoriale, per le areeterrioriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La popolazione delle Aree territoriali è determinata in base ai risultati statistici al 31 dicembre dell'anno precedente, elaborati dall'Ufficio Studi e Statistica comunale con i dati raccolti dalla banca dati dell'Anagrafe.

I sottoscrittori devono essere cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto 16 anni e che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune nell'area di competenza del Consiglio Territoriale alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Responsabile del procedimento elettorale, recanti il contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo, data di nascita ed estremi del documento di identificazione dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati, che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la Commissione Tecnica, di cui all'art.16 del presente regolamento, e di apportare rettifiche alla lista dei candidati qualora richieste da detta Commissione Tecnica.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione avanti al pubblico ufficiale con le modalità di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Sono nulle le sottoscrizioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 13 - Schede per la votazione

1. La scheda per la votazione consiste in un elenco di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio Territoriale, suddiviso per lista, con indicato il simbolo distintivo.

2. L'elenco di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio Territoriale, in ordine di presentazione, avrà a fianco un numero progressivo ed un apposito riquadro che verrà barrato in caso di espressione della preferenza.

3. Le schede per la votazione sono predisposte dal Servizio competente su apposito modello cartaceo oppure su apposito sistema informatico per l'espressione del voto elettronico da parte degli elettori.

Art. 14 - Rappresentanti di lista

1. I delegati di lista possono nominare in ogni seggio un rappresentante effettivo ed uno supplente per ogni lista ammessa.

2. Le nomine di cui al comma 1 potranno essere comunicate al Responsabile del Procedimento entro i due giorni antecedenti la votazione, oppure i rappresentanti di lista potranno comunque presentarsi muniti della nomina direttamente al seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

3. I rappresentanti di lista hanno anche diritto ad assistere alle operazioni della Commissione Tecnica, relativamente alle operazioni di proclamazione dei risultati. Per ogni sezione e presso la Commissione Tecnica può essere nominato un solo rappresentante per ogni lista ammessa.

Art. 15 - Espressione del voto

1. L'elettore manifesta il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo contenente il simbolo prescelto ed esprime fino a due preferenze ognuna delle quali per un solo candidato di ciascun genere appartenenti alla stessa lista, tracciando un segno nell'apposito spazio a fianco del nome. Non è ammessa l'indicazione del nome e del cognome di un candidato già presente o non incluso nell'elenco, configurando l'ipotesi di riconoscimento del voto dell'elettore.

2. E' valida l'indicazione del voto di preferenza dato a candidati della stessa lista anche senza l'espressione del voto di lista.

Si ha nullità totale della scheda nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste; il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Se l'elettore ha indicato una o più preferenze per candidati di liste diverse, esprimendo la preferenza per più liste, il voto è nullo.

In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza viene annullata.

Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione del Consiglio Territoriale

1. E' istituita una Commissione Tecnica per l'elezione dei Consigli Territoriali, di seguito definita Commissione Tecnica, composta da: Segretario Generale (che la presiede); n. 2 (due) componenti nominati dallo stesso; un segretario scelto tra il personale del servizio preposto.

2. Dalla Commissione Tecnica, sulla base di candidature di volontari, vengono istituiti Uffici Elettorali di seggio composti secondo quanto disciplinato dall'art.19.

Art. 17 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine all'esame delle liste

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 16, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, effettua le seguenti operazioni:

- accerta la data di presentazione delle candidature secondo l'ordine di presentazione;
- verifica il numero dei presentatori e la regolarità dei modelli contenenti le firme, ricusando le candidature in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno controllati: il numero delle sottoscrizioni, la correttezza delle autenticazioni, la condizione di elettore del Consiglio Territoriale in capo ai sottoscrittori;
- verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste. In particolare verrà controllato:
 - a) la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature nonché la documentazione anagrafica necessaria relativamente ai candidati e agli eventuali sottoscrittori;
 - b) che nessun candidato abbia accettato la candidatura in altre liste o in più di un Consiglio Territoriale;

c) nel caso di utilizzo di simboli di gruppi politici presenti in Parlamento o in Consiglio Regionale o Comunale, la regolarità e l'autenticità della dichiarazione di cui all'art. 11 c.4;

- ricusa i contrassegni di lista che siano identici o si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere tradizionalmente usati da gruppi politici presenti in Parlamento o in Consiglio Regionale o Comunale, possono trarre in errore l'elettore;

- ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ovvero da riferirsi a squadre o sodalizi di natura sportiva e i contrassegni in palese contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 2 dello Statuto del Comune di Ravenna. In tutti i casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Nel caso in cui il nuovo contrassegno non venga presentato o non risponda alle sopraelencate condizioni la lista sarà ricusata;

La Commissione assegna con sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa. Sulle schede di votazione e sul manifesto dei candidati, i contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l'ordine emerso dal sorteggio.

La stessa comunica al Sindaco, entro i tre giorni antecedenti la votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista incaricati di nominare i rappresentanti di lista presso i seggi.

2. Al delegato della lista per la quale si siano avute contestazioni, viene dato immediatamente avviso e, qualora la contestazione riguardi carenze documentali, viene altresì assegnato un termine per le integrazioni.

In ogni caso la Commissione deve concludere i propri lavori nel termine di cinque giorni da quello finale di deposito delle liste.

3. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale che, approvato a maggioranza e sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco per la stampa delle schede della votazione e del manifesto con le liste dei candidati, che dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno precedente l'elezione.

Art. 18 - Rinvio delle elezioni

1. Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel Consiglio Territoriale, le elezioni non avranno luogo. In tal caso la Commissione Tecnica ne dà avviso al Sindaco, che avverte immediatamente gli elettori della sospensione con manifesto da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici.

2. Le elezioni del Consiglio Territoriale interessato avranno luogo di norma entro i successivi tre mesi nella data che sarà stabilita dal Sindaco, anche oltre il termine previsto dall'art. 8.

Art. 19 – Ufficio elettorale di seggio

1. Il personale della sezione sarà costituito da personale volontario indicato, entro il 10^o giorno antecedente la data di voto, in collaborazione con i Capigruppo consiliari, e composto da un segretario e uno o più assistenti al voto. Per l'individuazione dei volontari

potrà farsi riferimento anche agli albi di volontariato e/o associazionismo locali. La collaborazione di personale comunale sarà riservata a situazioni del tutto eccezionali. L'assegnazione del personale alle singole sezioni di voto sarà approvata con provvedimento del Responsabile del procedimento elettorale.

2. L'elettore, munito di documento di riconoscimento anche scaduto, verrà ammesso al voto solo se residente nell'ambito in cui insiste il Consiglio Territoriale di che trattasi con riferimento alla data del 15^a giorno antecedente la data del voto; sarà riconosciuto e esprimerà segretamente il proprio voto.

Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e risultato della votazione

1. Le operazioni di scrutinio per l'elezione del Consiglio Territoriale vengono effettuate dal personale della sezione con l'eventuale collaborazione del personale preposto al Servizio Decentramento. Le operazioni si svolgono in appositi ambienti nella disponibilità comunale ordinariamente corrispondenti alle sezioni di voto.

Gli scrutini, dovranno concludersi entro entro 2 (due) giorni dalla conclusione delle votazioni.

2. Compiuto lo spoglio dei voti, il Responsabile del Procedimento elettorale, trasmette gli atti delle sezioni, alla Commissione Tecnica che si occuperà della proclamazione dei risultati.

Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla proclamazione degli eletti

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 6 si riunisce entro e non oltre 5 gg. lavorativi dalla conclusione dello scrutinio delle schede ed effettua secondo l'ordine indicato all'art. 1 comma 2 le seguenti operazioni per ciascun Consiglio Territoriale:

a) controlla tutte le operazioni di voto e di scrutinio per assicurare il regolare funzionamento della procedura, potendo con appositi verbali assumere tutte le funzioni del seggio, dal voto allo scrutinio;

b) ordina i verbali delle sezioni per ciascun Consiglio Territoriale;

c) riassume i voti delle varie sezioni senza possibilità di modificarne i risultati;

d) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra individuale è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza;

e) ripartisce il numero dei seggi secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti, attribuendoli prima alle liste che avranno ottenuto coefficienti interi dividendo il numero dei voti validamente espressi per il numero dei seggi previsti e successivamente ai migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

f) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali; nel caso in cui una lista non ottenga voti di preferenza o non li ottenga per un numero di candidati corrispondenti ai consiglieri da eleggere, si procede secondo l'ordine di presentazione dei candidati stessi;

g) la Commissione, in conformità ai risultati di cui ai commi precedenti, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al punto f), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di quest'ultima, secondo l'ordine di presentazione. Sono fatte salve le disposizioni relative alla convalida degli eletti;

h) la lista che consegue il maggior numero di voti non può ottenere più dei 2/3 dei consiglieri da assegnare, se per quel Consiglio Territoriale sono ammesse almeno 2 liste.

2. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la Commissione redige verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto viene depositata nella Segreteria del Comune ed ogni cittadino può prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni, viene trasmessa al Sindaco.

Art. 22 - Manifesto proclamazione eletti

1. Il Sindaco pubblica, entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione degli eletti e per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici, i risultati delle elezioni; il servizio Decentramento comunica a ciascun eletto, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di candidatura, il risultato dell'elezione.

Art. 23 - Ricorsi sulla procedura elettorale

1. La Commissione Tecnica, è competente ad esprimersi su eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione.

2. Eventuali eccezioni al procedimento elettorale possono essere sollevate avanti la Commissione medesima nel termine perentorio di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti, pena improcedibilità, da parte dei delegati delle liste interessate.

Art. 24 - Esenzione dall'imposta di bollo

1. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature ai fini dell'imposta di bollo si intendono rientranti all'interno delle previsioni di cui al punto 1 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 25 - Insediamento e convalida

1. Nella prima seduta del Consiglio Territoriale, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della nomina ai neo Consiglieri e che deve svolgersi non oltre il 45° giorno dalla data di comunicazione stessa, si procede alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. In ogni caso l'insediamento dei Consigli Territoriali deve avvenire non oltre 8 mesi dall'elezione del Consiglio Comunale.

2. La prima seduta è convocata dal consigliere anziano che la presiede fino all'elezione del Presidente.

Art. 26 - Scioglimento del Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio Territoriale viene sciolto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati quando:

- non adempie correttamente alle funzioni attribuite dallo Statuto o dal Regolamento, previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e continuato;
- non può essere assicurato il normale funzionamento degli organismi e lo svolgimento delle attività di competenza per:

a) mancata elezione del Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi;

b) dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità e/o condizioni di incompatibilità di cui all'art.7 o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri, che non possono essere sostituiti per mancanza di candidati.

2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, entro 60 (sessanta) giorni, ad indire nuove elezioni. Nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale del Consiglio Comunale manchino meno di 180 giorni, non si procede al rinnovo. Il Presidente ed Vicepresidente restano in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo Consiglio Territoriale.

Art. 27 - Sostituzione del Consigliere

1. La sostituzione del Consigliere avviene per:

a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente ed al Sindaco; dall'avvenuta ricezione attestata dal protocollo generale diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio Territoriale;

b) impossibilità sopravvenuta e/o impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;

c) perdita delle condizioni per la valida eleggibilità e/o sopravvenienza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 7 del presente regolamento;

d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio Territoriale, a seguito di proposta scritta del Presidente, nel caso di 5 (cinque) assenze consecutive ingiustificate.

2. Il Consiglio Territoriale, verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione del Consigliere con il primo dei non eletti della medesima lista. Il primo dei non eletti ha un periodo di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio comunale per accettare o rifiutare la nomina decorsi i quali s'interpella il nome che segue nella lista.

Art. 28 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

1. Il Consiglio Territoriale, si riunisce previa convocazione scritta o in via telematica del Presidente. La seduta si considera valida qualora partecipi 1/3 dei Consiglieri assegnati. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Territoriale si riunisce altresì su richiesta del Sindaco o un suo delegato o di 1/5 dei consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso.

La convocazione deve avere luogo non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui il Presidente non adempia nei termini previsti, provvede, entro i successivi dieci giorni, previa diffida, il Sindaco o suo delegato.

La convocazione del Consiglio Territoriale deve pervenire ai membri del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore.

2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona. Il voto, palese o segreto, su decisione del Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.

3. Il Presidente predispone e sottoscrive l'ordine del giorno. Gli argomenti non previsti all'o.d.g., sottoposti dai consiglieri nel corso della riunione, sono eccezionalmente trattati previa autorizzazione del Presidente in considerazione dell'urgenza.

4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un estratto verbale, firmato dal Presidente che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari nonché il resoconto sintetico della seduta e della discussione. I Consiglieri che non possono partecipare alla seduta devono giustificare l'assenza comunicandola al Presidente entro un'ora prima dell'inizio del Consiglio. Il verbale reca altresì l'indicazione dei Consiglieri che hanno giustificato la propria assenza.

5. Per la trattazione di problemi e argomenti comuni o di particolare rilevanza, possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più Consigli territoriali, per le quali sarà redatto uno schematico resoconto delle presenze e dei temi trattati. Eventuali votazioni avvengono in ogni caso, distintamente per ciascun Consiglio territoriale. Le riunioni sono convocate dai Presidenti dei Consigli territoriali promotori in accordo col Sindaco o suo delegato.

6. Il Consiglio Territoriale ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e i funzionari comunali per materie di loro competenza.

TITOLO III LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio Territoriale opera, con funzioni consultive e propositive, relativamente a servizi e problematiche riferiti al territorio, anche evidenziati da cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o enti pubblici.

2. Il Consiglio Territoriale opera altresì quale referente dei problemi relativi al proprio territorio collaborando quale interlocutore privilegiato con l'Amministrazione comunale ai fini di sviluppare un'efficace e partecipata amministrazione.

Il Consiglio Territoriale in particolare:

a) formula osservazioni, esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale;

b) collabora e concorre alla programmazione delle attività sociali, culturali, sportive e piccole manutenzioni ordinarie realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;

c) elabora proposte di utilizzo del fondo stanziato nel Bilancio del Comune per lo svolgimento delle funzioni di partecipazione;

d) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche e suggerisce interventi relativi al Piano di manutenzione straordinaria degli edifici, della viabilità e delle aree verdi, fornendo eventuale collaborazione all'assessore competente;

e) promuove attraverso rapporti con singoli, gruppi e istituzioni, la presa in carico da parte dell'amministrazione comunale, di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività di riferimento. A tal fine le forme associative presenti nell'Area territoriale dovranno presentare le richieste che intendono proporre all'Amministrazione Comunale per il tramite del Consiglio Territoriale, depositandole presso la Presidenza. Il Consiglio Territoriale, dopo aver espresso il proprio parere in merito, trasmetterà l'istanza all'Amministrazione Comunale per le competenti decisioni finali. I rappresentanti delle forme associative del territorio sono convocati dal Presidente del Consiglio Territoriale, per un confronto sulle problematiche relative all'Area di pertinenza;

- f) offre e richiede collaborazione ai Consigli scolastici di plesso, di circolo e di istituto, per facilitare la partecipazione dei cittadini alla gestione di attività legate al mondo scolastico;
- g) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale, anche di carattere economico, nel limite degli stanziamenti di bilancio attivati dal Servizio preposto attraverso il suo Dirigente, con la priorità di incentivare e sostenere le attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti nell'Area del Consiglio Territoriale;
- h) propone e suggerisce, nelle tempistiche definite dagli uffici competenti e comunicate ai Presidenti, interventi relativi alla programmazione dei Lavori Pubblici ed al Piano di manutenzione straordinaria degli edifici e della viabilità. I Consigli Territoriali invieranno al Sindaco il documento delle priorità per il proprio territorio, sulla base dello schema predisposto dall'Ufficio Decentramento. Il Sindaco o suo Delegato dovrà inviare risposta scritta, entro sessanta giorni con un documento unico che comprenda le valutazioni complessive della Giunta rispetto ad ogni territorio. Ogni anno, in tempi congrui e funzionali alla stesura dei documenti di bilancio e del piano triennale degli investimenti, preventivamente comunicato dagli uffici di competenza, è facoltà dei Consigli Territoriali aggiornare l'elenco delle priorità individuate.
- i) è coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del Bilancio di tipo partecipativo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale;
- j) propone e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico;
- k) collabora con eventuali organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione comunale;
- l) determina le casistiche ed i tempi degli eventuali interventi dei cittadini partecipanti alle sedute del Consiglio Territoriale e che potranno essere previsti esaurita la prima fase degli interventi dei Consiglieri.

Art. 30 – Pareri

1. Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte, l'Amministrazione Comunale richiede ai Consigli Territoriali, l'espressione di un parere preventivo, con riferimento agli aspetti di pertinenza dei rispettivi territori. Tali pareri, che non concorrono alla validità degli atti adottati, sono richiesti per l'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- regolamentazione della circolazione e del traffico riguardante l'area territoriale;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, precedentemente l'approvazione del Consigliocomunale, per la parte che interessa il rispettivo territorio;
- piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica, piani di insediamento produttivi (PIP), riferiti all'area territoriale;

2. Nell'espressione dei diversi pareri resi all'Amministrazione comunale, debbono essere rappresentate tutte le posizioni emerse nelle discussioni del Consiglio Territoriale.

Il Servizio Decentramento, provvede alla trasmissione ai Consigli territoriali degli atti e dei documenti sottoposti al parere; per ragioni di economicità e semplificazione, può essere inviata una sintesi degli elaborati o degli elementi caratterizzanti gli atti in discussione, prediligendo materiali trasmissibili con modalità informatica.

3. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, non sia possibile convocare il Consiglio in tempi congrui, in particolar modo per le richieste urgenti di cui al successivo comma, è ammissibile il parere del Presidente, ai sensi del successivo art. 36, lett h), che dovrà essere successivamente comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Qualora, in caso di motivata urgenza, non sia possibile consultare il Consiglio Territoriale su un qualsiasi atto (comprese delibere di Giunta o determinazioni dirigenziali), l'Amministrazione Comunale trasmette comunque per conoscenza al Consiglio Territoriale interessato copia dell'atto in questione.

5. Il Consiglio Territoriale trasmette al Servizio Decentramento il parere entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta normalmente inoltrata in via informatica. Nel caso d'urgenza, su richiesta del competente assessore o dirigente, i tempi per l'espressione di parere possono essere ridotti fino a 10 (dieci) giorni. Il ricorso a procedure d'urgenza deve essere espressamente motivato.

I pareri, le osservazioni e le proposte dei Consigli Territoriali devono pervenire al Servizio Decentramento entro i termini stabiliti e dallo stesso sono portati a conoscenza, per il seguito di competenza, ai servizi di riferimento.

Decorsi i termini sopra fissati senza che si siano ricevuti i pareri richiesti, gli organi preposti all'adozione degli atti possono procedere in loro assenza.

L'espressione del parere può non essere richiesta nel caso in cui la tematica progettuale o urbanistica legata allo specifico territorio sia già stata trattata in apposite riunioni, alla presenza del Consiglio Territoriale convocato con richiesta di espressione di parere, essendosi già previamente sviluppata la fase partecipativa.

6. Nel caso in cui un parere rilasciato dal Consiglio Territoriale sia argomentato con proposte innovative, migliorative o correttive, l'assessorato competente trasmette entro 30 giorni a tal riguardo, al Presidente del Consiglio Territoriale stesso, le proprie valutazioni. Il Presidente è tenuto a mettere a conoscenza tutto il Consiglio Territoriale.

Art. 31 – Osservazioni

Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte, l'Amministrazione Comunale richiede ai Consigli Territoriali la formulazione di osservazioni preventive con riferimento agli aspetti di pertinenza dei rispettivi territori.

Il contenuto di tali osservazioni, a seconda del tema di riferimento, farà parte del materiale istruttorio e degli allegati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per i lavori delle varie Commissioni Consiliari del Consiglio Comunale.

Tali osservazioni, che non concorrono alla validità degli atti adottati, sono richieste per l'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- bilanci preventivi;
- atti di pianificazione e governo del territorio, Piani della viabilità e dei trasporti pubblici;
- piani di intervento in materia ambientale, rifiuti, lotta ai parassiti e verde pubblico, nuovi impianti di telefonia mobile;
- piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali e del tempo libero;

- temi di maggiore rilevanza sociale mirati all'integrazione e all'inclusione e più in generale alla coesione sociale;
- regolamenti.

I verbali di tali commissioni dovranno essere inviati successivamente ai Presidenti di Consiglio Territoriale.

Art. 32 - Poteri d'iniziativa

1. Su problemi riguardanti l'Area territoriale di riferimento, il Consiglio Territoriale può:

- formulare proposte agli organi dell'Amministrazione comunale che dovranno fornire una risposta scritta nel termine ordinatorio di 60 (sessanta) giorni;
- rivolgere interrogazioni al Sindaco per conoscere le ragioni sull'assunzione o meno di provvedimenti relativi ai problemi che coinvolgano l'area territoriale; all'interrogazione è data risposta scritta nel termine ordinatorio di 90 (novanta) giorni, anche attraverso i competenti assessorati;
- proporre la convocazione dell'Assemblea Territoriale aperta alla cittadinanza, di cui al successivo art.43, su materie relative al proprio ambito territoriale.

2. Il Collegio dei Presidenti, di cui al successivo art.39, può promuovere incontri con l'Amministrazione comunale per presentare proposte, formulate dai rispettivi Consigli Territoriali, siano queste integrative o alternative, e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare.

Art. 33 - Informazione alla cittadinanza

1. Il Comune e i Consigli Territoriali curano, in collaborazione fra loro, la più ampia informazione ai cittadini sui programmi e la loro attuazione, utilizzando i mezzi di comunicazione più opportuni.

2. I Presidenti dei Consigli Territoriali garantiscono la più ampia informazione sull'attività svolta dai Consigli Territoriali nelle materie di propria competenza. Collaborano con il responsabile dell'ufficio decentrato, all'adozione delle iniziative volte alla diffusione delle informazioni ai cittadini in merito all'attività del Comune e degli organismi territoriali.

Sono inoltre resi noti nel sito web del Comune di Ravenna nella sezione del Decentramento, i verbali dei pareri espressi dai membri del Consiglio Territoriale.

TITOLO IV IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE – IL VICEPRESIDENTE - ORGANI DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI SEGRETERIA

Art. 34 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1 Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Territoriale tra i propri membri nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti entro i termini e con le modalità previsti dall'art. 25.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, sulla base di candidature presentate da almeno due consiglieri, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, nelle prime due votazioni, il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati; dalla terza votazione, il maggior numero di voti dei consiglieri presenti.

3. In caso di parità viene designato presidente il consigliere anziano. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Presidente è eletto all'interno della lista del consigliere anziano.

4. Il Vicepresidente viene eletto sulla base dell'appartenenza a lista diversa da quella del Presidente.

Art. 35 - Cessazione della carica del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per revoca disposta dal Consiglio Territoriale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dopo apposita motivata mozione di sfiducia presentata da partedi almeno due quinti dei consiglieri assegnati contenente l'indicazione del nuovo candidatoda eleggere.

Entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla cessazione si procede alla surroga, con nuova elezione.

Art. 36 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Territoriale:

a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti riguardanti l'attività e gli adempimenti di competenza del Consiglio stesso;

b) cura l'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio Territoriale, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio e sottoscrivendo i relativi verbali;

c) convoca e presiede il Consiglio; ne predispone l'ordine del giorno inserendo anche gli argomenti la cui discussione venga richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri;

d) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento;

e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, all'Amministrazione Comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del Consiglio Territoriale, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio;

f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio Territoriale;

g) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento;

h) esprime pareri sulle materie di competenza del Consiglio Territoriale, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile convocare il Consiglio stesso.

i) sottoscrive i verbali, i pareri, le istanze e le proposte;

l) può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o delle Commissioni Consiliari, quando si esaminano argomenti riguardanti il proprio territorio;

m) presenza, insieme alle autorità competenti, agli eventi di natura istituzionale che si svolgono nel territorio di competenza;

n) riceve, anche con modalità informatiche, dal Presidente del Consiglio Comunale, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale unitamente all'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

o) convoca le Assemblee territoriali aperte di cui dall'art. 43;

p) risponde alle istanze dei cittadini residenti nell'area territoriale ai sensi dell'art. 44.

Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Ravenna e lo stemma del Comune di Ravenna, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Entrambe le fasce dovranno essere utilizzate in manifestazioni istituzionali o su esplicita delega del Sindaco.

Art. 37 - Temporanea sostituzione del Presidente

1. Il Presidente, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è automaticamente sostituito dal Vicepresidente e, in sua assenza, dal Consigliere anziano.

2. Il periodo di assenza ingiustificata del Presidente e/o Vicepresidente non può normalmente essere superiore a 3 (tre) mesi. Decorso tale periodo, uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio Territoriale di dichiarare la revoca del Presidente e/o Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri

1. L'attività dei consiglieri e del Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso comunque determinato, né rimborsi spese.

2. Il Presidente e i consiglieri, per l'espletamento dei compiti attribuiti al Consiglio Territoriale, hanno diritto di avere accesso agli atti che risultino utili alla attività da svolgere secondo quanto previsto al successivo art 46.

Art. 39 - Collegio dei Presidenti dei Consigli Territoriali

1. Il Collegio dei Presidenti dei Consigli Territoriali:

- coordina l'attività dei Consigli Territoriali con compiti di analisi dello stato della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli Territoriali ed i servizi dell'Amministrazione comunale;

- collabora con i competenti organi comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione e dei regolamenti riguardanti le Aree Territoriali;

- in motivati casi di acquisizione, in via di urgenza, di pareri di carattere trasversale e a valenza interterritoriale, può essere interpellato dalla Giunta o dal Consiglio comunale allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli Territoriali; in tal caso il parere sostituisce a tutti gli effetti quello da rendersi dai singoli consigli territoriali, cui deve essere comunicato nella prima seduta utile.

Al Collegio dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Vicepresidenti; a tal fine sarà loro inviato l'avviso di convocazione.

2. I Presidenti dei Consigli Territoriali, nella prima riunione del Collegio, convocata dal Sindaco o suo delegato, eleggono a maggioranza relativa il Coordinatore. Tale incarico può essere svolto a rotazione ogni 6 mesi, nel caso di presentazione della candidatura da parte di un altro Presidente, o nel caso in cui il coordinatore manifesti la propria volontà di essere sostituito in tale incarico.

3. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio. In caso di temporaneo impedimento il Coordinatore può attribuire le proprie funzioni ad altro componente del Collegio. Il Coordinatore o suo delegato partecipa, con diritto di intervento ma non di voto, se invitato alle sedute delle Commissioni consiliari.

4. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

5. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

6. Il Sindaco o suo delegato richiede la convocazione del Collegio dei Presidenti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e ne esercita in via sostitutiva, decorsi 10 giorni dalla richiesta, la convocazione.

7. Alle riunioni del Collegio può partecipare, quale invitato permanente, il Sindaco o suo Delegato.

Art. 40 - Assemblea dei Consigli Territoriali

1. L'Assemblea dei Consigli Territoriali ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione. E' convocata dal Coordinatore del Collegio dei Presidenti anche su richiesta del Sindaco o suo delegato, il quale, decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa, può agire in via sostitutiva nel caso in cui la convocazione non sia stata effettuata.

TITOLO V ARTICOLAZIONI ED EMANAZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE: GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 41 – Gruppi e Commissioni di lavoro

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi secondo le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale per quanto analogicamente applicabile.

2. Il Consiglio Territoriale può organizzare la propria attività promuovendo la costituzione di Commissioni di lavoro cui possono partecipare anche cittadini esterni, con decisione verbalizzata dal Consiglio Territoriale.

3. La gestione ed il funzionamento delle Commissioni sono riservati all'autonomia dei Consigli Territoriali. Le Commissioni sono presiedute da un consigliere territoriale, salvo che allo scopo di attingere a specifiche professionalità e/o esperienze, conformemente alla natura del lavoro di commissione, il Consiglio decida, col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, di eleggere un esterno, residente o con attività professionale, lavorativa o di studio nel territorio del consiglio stesso.

TITOLO VI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 42 – Informazione, diritti, Comitati Cittadini e volontariato

1. I Consigli Territoriali, nell'espletamento della loro attività, garantiscono a tutti i cittadini, sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati. Il Consiglio Territoriale adotta, in collaborazione con il Servizio Decentramento, le iniziative volte alla pubblicizzazione e all'informazione delle proprie attività e risoluzioni.

2. I Consigli Territoriali promuovono, in attuazione del principio di sussidiarietà, la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuovono iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato. I cittadini singoli che intendono prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività di carattere socio culturale, sono iscritti a domanda in apposito albo istituito presso la sede comunale decentrata del territorio di residenza e suddiviso per settore di intervento, con le modalità stabilite dal servizio Decentramento.

3. I Consigli Territoriali promuovono la collaborazione con Associazioni, Pro Loco e Comitati Cittadini, purché dimostrino di essere eletti democraticamente e aperti a tutti i cittadini residenti.

I Comitati Cittadini sono interpellati dal Consiglio Territoriale per argomenti relativi alla propria attività. Il Consiglio Territoriale può proporre forme di collaborazione con i Comitati Cittadini per iniziative di esclusivo interesse territoriale, in ambito socio culturale e ambientale, attraverso prestazioni volontarie e gratuite nell'interesse della comunità.

Il Consiglio Territoriale stabilisce le forme di partecipazione dei Presidenti di Associazioni, dei Comitati Cittadini e delle Pro Loco alle sedute del Consiglio stesso e delle commissioni, su temi di interesse dell'organismo rappresentato.

Il Consiglio Territoriale può proporre all'assessorato ed al Servizio competente l'erogazione di contributi ai Comitati Cittadini, alle Pro Loco e alle libere forme associative per l'attuazione di specifici programmi e iniziative del territorio, purché rientranti nelle funzioni assegnate, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

4. Qualora i comitati cittadini, le Pro Loco e altre forme di partecipazione spontanea dei cittadini avanzino richieste di pubblici incontri nei quali sia prevista la presenza di amministratori o funzionari comunali, senza avere coinvolto preventivamente il consiglio territoriale, le segreterie degli amministratori interessati provvedono ad informare il consiglio territoriale di competenza per prevederne la presenza.

Art. 43 – Assemblee Territoriali aperte

1. In accordo con il Sindaco o l'Assessore delegato, le Assemblee Territoriali aperte alla cittadinanza sono convocate, dal Presidente del Consiglio Territoriale ed hanno per oggetto problemi e interessi specifici dell'area territoriale. Dell'Assemblea Territoriale aperta è redatto normalmente un sintetico verbale a cura di uno dei componenti o, a richiesta, del responsabile dell'ufficio decentrato, nel quale sono riportati i dati salienti del dibattito e tutti i giudizi e le proposte emerse.

2. Il Presidente è tenuto, entro 30 (trenta) giorni, a convocare l'Assemblea quando lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio o almeno 350 (trecentocinquanta) cittadini residenti nell'area Territoriale.

3. Le Assemblee Territoriali aperte hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte di politica economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e di pianificazione della rispettiva area e sulla definizione delle modalità di funzionamento dei servizi comunali presenti nell'Area Territoriale.

4. Le Assemblee Territoriali aperte possono aver luogo, oltre che nella sede del Consiglio Territoriale, nei luoghi pubblici che siano centri di vita comunitaria o che costituiscano occasione di incontro per i cittadini, purché rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Di esse è data ampia pubblicizzazione.

Art. 44 Istanze.

1. I residenti nel territorio del Consiglio Territoriale e i non residenti che con le modalità previste dal D.P.R 445/2000, dichiarino l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nell'area territoriale interessata, possono rivolgere istanze al Consiglio Territoriale o presentare proposte scritte in relazione agli argomenti di competenza del Consiglio stesso, nelle modalità ritenute più opportune.

2. Alle istanze dei cittadini dell'area territoriale, il Consiglio, dopo aver consultato gli uffici competenti e gli organi dell'Amministrazione comunale, darà risposta tramite il Presidente nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 45 – Consultazioni

1. Il Consiglio Territoriale, su richiesta e per conto dell'Amministrazione comunale e di altri organismi, può promuovere sulle materie di sua competenza la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, culturali, ambientali, sportive, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più idonee.

2. I risultati delle consultazioni possono essere menzionati negli atti del Consiglio Territoriale.

Art. 46 - Informazioni e accesso agli atti

1. Ai Consigli Territoriali vengono trasmesse tutte le informazioni e gli atti necessari all'espletamento delle loro funzioni e alla espressione dei pareri richiesti.

Per l'espletamento del proprio compito, ai componenti del Consiglio territoriale è riconosciuto il diritto di prendere visione e/o di avere copia di atti e di documenti detenuti o nella disponibilità del Consiglio territoriale oggetto del parere da parte degli organismi

territoriali, fermo restando l'obbligo del rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

2. Per ottenere le informazioni e la documentazione necessaria, i Consigli Territoriali fanno riferimento ai Responsabili dei Servizi comunali interessati.

3. Ai Presidenti dei Consigli Territoriali viene trasmessa copia della convocazione delle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari nonché l'elenco degli argomenti trattati.

Detti documenti vengono trasmessi per via telematica.

4. Le risoluzioni del Consiglio Territoriale sono pubbliche e sottostanno alle norme della legge 241/90 e s.m.i. ed ai regolamenti comunali che disciplinano il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e alla partecipazione al procedimento amministrativo.

TITOLO VII

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLE AREE TERRITORIALI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVA

Art. 47 - Realizzazione delle attività a favore della partecipazione nelle Aree territoriali

1. I Consigli Territoriali possono formulare specifiche proposte all'Amministrazione comunale per l'impiego delle risorse appositamente stanziare a bilancio, per la realizzazione delle attività di partecipazione. Tali proposte sono formalizzate al Sindaco o suo delegato dal Presidente del Consiglio Territoriale, sentite in merito le associazioni di promozione sociale culturale e sportiva, sulla base di programmi approvati dai relativi Consigli. Il Sindaco o suo delegato, previa valutazione, trasmette al Dirigente del Servizio al decentramento tali proposte.

Per l'elaborazione dei programmi delle attività socio culturali e di collaborazione con terzi i Consigli territoriali si avvalgono delle competenze dei responsabili degli uffici decentrati e degli operatori culturali di territorio.

2. Il Dirigente del servizio Decentramento può richiedere al Collegio dei Presidenti un parere relativo alla ripartizione equilibrata delle risorse destinate alle iniziative proposte dai Consigli Territoriali, sulla base della programmazione annuale delle iniziative di partecipazione che gli stessi intendono promuovere.

3. Il Dirigente del servizio, sulla base delle proposte pervenute e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali, darà attuazione agli interventi, secondo le modalità ritenute più opportune in termini di economicità ed efficienza amministrativa.

Art. 48 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli Territoriali

1. Il Dirigente del Servizio decentramento o la Giunta comunale, secondo competenza, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e delle normative e regolamenti in materia e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del presente regolamento, possono erogare contributi, stipulare accordi di collaborazione o compartecipazione, per le iniziative proposte dai Consigli Territoriali, coerentemente ai loro atti di programmazione, in collaborazione con associazioni di promozione culturale, sociale, ambientale, sportiva, ecc., nonché con organizzazioni di volontariato, tenuto conto delle proposte dei Consigli territoriali.

2. La liquidazione dei contributi da parte del Dirigente è subordinata alla presentazione di un rendiconto delle attività realizzate con particolare riferimento alle spese sostenute; il responsabile dell'ufficio comunale competente esercita poteri di verifica e riscontro delle rendicontazioni ai fini della regolarità della procedura amministrativa e della verifica contabile della spesa.

Art. 49 - Servizio preposto al Decentramento

1. Il Servizio preposto al Decentramento, costituisce il collegamento naturale tra l'Amministrazione Comunale e i Consigli Territoriali; collabora tramite i responsabili degli uffici decentrati e dell'Unità Organizzativa con i Presidenti e con i membri del Consiglio Territoriale nell'attività necessaria alle finalità per cui sono costituiti. In particolare supporta le attività del Consiglio nei rapporti con altri servizi comunali.

2. Il Servizio Decentramento, previa deliberazione della Giunta Comunale, esercita le funzioni Amministrative e gestionali nelle seguenti materie:

- a) servizi integrativi territoriali di supporto alle scuole materne e alle scuole dell'obbligo;
- b) attività di sostegno agli organi collegiali della scuola per favorire il loro collegamento con il territorio, anche tramite la messa a disposizione di beni e servizi per la realizzazione di iniziative;
- c) gestione dei beni immobili e mobili del patrimonio immobiliare decentrato, orti e palestre del forese;
- d) promozione e realizzazione d'attività culturali, sportive e ricreative;
- e) concessione di contributi, ad associazioni e organismi di partecipazione, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- f) conservazione del decoro delle aree verdi pubbliche in collaborazione col volontariato locale anche secondo quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- g) iniziative volte a promuovere la conoscenza delle problematiche sociali del proprio territorio e a concorrere, anche attraverso la realizzazione di progetti culturali, al miglioramento delle relazioni sociali e della vivibilità nel territorio;
- h) interventi a sostegno della terza età e dei giovani.

Art. 50 - Strutture per l'esercizio delle attività

1. Per l'esercizio delle proprie attività il Consiglio Territoriale dispone gratuitamente di un locale quale sede presso gli edifici comunali decentrati, nonché dell'uso delle attrezzature informatiche e tecniche disponibili e dedicate, necessarie alle proprie finalità.
2. Presso ogni sede comunale decentrata è predisposto uno spazio idoneo all'affissione delle comunicazioni o avvisi ai cittadini del Consiglio Territoriale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E RINVIO

Art. 51 – Norme transitorie e rinvio

1. Per quanto nello specifico attinente agli strumenti della partecipazione, all'informazione e all'accesso agli atti, si rinvia alle norme vigenti dello Statuto ed ai relativi Regolamenti comunali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili.